



Comune di Zoagli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEE

NUM. 9 DEL 03-05-2021

C O P I A

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: APPROVAZIONE ALIQUOTE.

L'anno duemilaventuno addì tre del mese di maggio alle ore 17:00, nella piazza XXVII Dicembre '43, come stabilito con apposito atto di Giunta, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto Comunalee, si è riunito il Consiglio Comunalee convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Effettuato l'appello nominale, risultano presenti i seguenti Consiglieri:

DE PONTI Fabio	Presente	PIOLI Alessandro	Presente
MACCIO' Cesare	Presente	TUBINO Jose' Benito	Presente
COLI Rita	Presente	SOLARI Gian Giacomo	Presente
ROMANELLI Elvio	Presente	MUSSI Mirko	Presente
FARAVELLI Paola	Presente	FORTUNATI Luigi	Assente
GANDOLFI Paola	Presente		

Risultano pertanto presenti n. 10 consiglieri e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa CAPRARA ROSSELLA

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta valida la seduta, essendo presente il numero minimo dei consiglieri assegnati, pone in discussione l'argomento in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a comunicazione ai capigruppo	S

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 23 DELL'ANNO
30-03-2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 97 DEL D.Lgs 267/2000**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 20-04-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to **Cadoria Fabrizio**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 20-04-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to **Cadoria Fabrizio**

PARERE: Visto in ordine al **VISTO CONFORMITA'**

Data: 03-05-2021

Il Segretario Comunale
F.to dr.ssa **CAPRARA ROSSELLA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i riferimenti normativi relativi all'Imposta denominata "Addizionale Comunale IRPEF" di seguito riportati:

- D.Lgs n. 360/1998 art. 1, comma 1, che ha istituito, a decorrere dal 1.01.1999 l'addizionale comunale all'IRPEF. La titolarità sul tributo è attribuita ai comuni che, in base al comma 3 dello stesso articolo, possono deliberare annualmente la variazione di applicazione al reddito imponibile entro i limiti stabiliti dallo stesso comma;
- Legge n. 296/2006, art. 1, commi da 142 a 144 (Legge Finanziaria 2007) che ha modificato la formulazione iniziale del comma 3, stabilendo che la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. Inoltre ha introdotto il comma 3-bis, che prevede esplicitamente la possibilità di "una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";
- D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, il quale stabilisce che:
 - i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
 - la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del D.Lgs 360/98 è stabilita unicamente in ragione del possesso dei requisiti reddituali;
 - tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso del superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, il quale all'art. 13, comma 16, stabilisce quanto segue:
 - fissa al 20 dicembre il termine di deliberazione per i Comuni per l'anno successivo;
 - chiarisce che la differenziazione delle aliquote può essere fatta solo utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

VIATO l'art. 77-bis, comma 30, del D.Lgs 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 come integrato dall'art. 5 del D.Lgs 23/2011;

VISTO il "Regolamento dell'Addizionale Comunale all'IRPEF" approvato con deliberazione Commissariale di Consiglio n. 3 del 30.07.2019;

RICHIAMATA la deliberazione commissariale di Consiglio n. 8 del 30.06.2020 avente ad oggetto "Addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2020", con la quale si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,80%, confermando altresì una soglia di esenzione del pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a euro

15.000.00;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1968 n. 360, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali, per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che:

- con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 12 gennaio 2021 e previa intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata disposta la proroga del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023 da parte dei Comuni al 31 marzo 2021;
- ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. "decreto sostegni"), pubblicato in G.U. n. 70 del 22.03.2021, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023 da parte dei Comuni è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

ACQUISITI i pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

RITENUTO di confermare e quindi determinare per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale IRPEF già determinata per l'anno 2020

CON la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano

assegnatari:	11
presenti:	10
assenti:	1
votanti:	10
favorevoli:	8
contrari:	0
astenuti:	2 (Solari e Mussi)

pertanto, con voti favorevoli n° 9 su n° 10 votanti,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare l'aliquota dello 0,80% relativa all'imposta denominata "Addizionale

Comunale IRPEF” con esenzione per i redditi inferiori ad euro 15.000;

3. di confermare altresì i contenuti del Regolamento istitutivo dell’Addizionale Comunale dell’IRPEF, approvato con propria deliberazione commissariale di consiglio n. 3 del 30.07.2019;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Successivamente con la seguente votazione separata, espressa in forma palese per alzata di mano

assegnatari:	11
presenti:	10
assenti:	1
votanti:	10
favorevoli:	9
contrari:	0
astenuti:	1 (Mussi)

pertanto, con voti favorevoli n° 9 su n° 10 votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to PIOLI Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr.ssa CAPRARA ROSSELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

REP. N. 397__

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 per 15 giorni consecutivi dal _10-05-2021 ai sensi dell'art.124, comma 1 T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000.

Li 10-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr.ssa CAPRARA ROSSELLA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE *firma*

Zoagli _____ N. FOGLI _____